



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| dott.ssa Sonia Martelli    | Presidente              |
| dott.ssa Rossana De Corato | Consigliere             |
| dott.ssa Maura Carta       | Consigliere             |
| dott. Giuseppe Vella       | Referendario            |
| dott.ssa Rita Gasparo      | Referendario            |
| dott. Francesco Liguori    | Referendario (relatore) |
| dott.ssa Valeria Fusano    | Referendario            |
| dott.ssa Adriana Caroselli | Referendario            |
| dott. Francesco Testi      | Referendario            |
| dott.ssa Giulia Ruperto    | Referendario            |

nell'adunanza in camera di consiglio del 7 settembre 2022 ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

#### **sulla richiesta di parere del comune di Castel Goffredo (MN)**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la richiesta di parere del 24 giugno 2022, presentata dal sindaco del comune di Castel Goffredo (MN) e acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 31 in pari data;

VISTO il decreto della Presidente della Sezione n. 4 dell'11 aprile 2022, di assegnazione di funzioni al Presidente aggiunto;

VISTA l'ordinanza n. 54 del 7 luglio 2022, con la quale il Presidente aggiunto ha disposto la trattazione della predetta richiesta di parere nell'odierna adunanza;

UDITO il relatore, dott. Francesco Liguori;

### **PREMESSO IN FATTO**

Il sindaco di Castel Goffredo (MN), dopo aver richiamato un recente parere della Sezione regionale di controllo per la Liguria (deliberazione n. 5/2022/PAR del 7 febbraio 2022), riferisce che il comune nel 2020 *«ha aderito al “Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione” istituito ai sensi dell'art. 239 del d.l. 34/2020, ma non ha valutato la possibilità di poter finanziare l'obiettivo previsto con una parte di tali risorse, potendole considerare non sottoposte al limite di cui all'art. 23 co. 2 del D.lgs. n. 75/2017»*. Riferisce, inoltre, che *«Nel 2022 sono previste importanti risorse, nell'ambito del PNRR, dedicate alla transizione al digitale»* e che il comune ha aderito ad alcuni avvisi pubblici del portale *PA digitale 2026*, prevedendo per lo sviluppo di progetti di transizione digitale *«obiettivi specifici e altamente innovativi nell'ambito del piano della performance, definiti secondo le caratteristiche descritte dalla Corte dei Conti per la Liguria, che si vorrebbe finanziare con una seppur minima parte delle suddette risorse, da destinare al personale coinvolto»*.

Formula, infine, una richiesta di parere chiedendo *«la conferma che le predette risorse variabili aggiuntive si potranno considerare non sottoposte al limite di cui all'art. 23 co. 2 del D.lgs. n. 75/2017»*.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

#### **1. Ammissibilità**

La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto proviene dal comune ed è sottoscritta dal sindaco, organo di vertice responsabile dell'amministrazione comunale e legale rappresentante dell'ente (articolo 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). La richiesta è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, perché il tema del contenimento della spesa per il personale dei comuni, implicato dal quesito sottoposto alla Sezione, è riconducibile alla materia della contabilità pubblica, né si ravvisano elementi ostativi

all'ausilio consultivo da parte di questa Sezione, come individuati dagli orientamenti della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG del 13 ottobre 2020) e delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010).

## **2. Merito**

Questa Sezione si è pronunciata con deliberazione n. 111/2022/PAR del 7 luglio 2022 sul tema generale e astratto sotteso al quesito odierno, confermando la possibilità del superamento dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in presenza di una spesa neutra per gli equilibri di bilancio dell'ente locale in quanto "eterofinanziata". Né sono ravvisabili ragioni per discostarsi da quanto già affermato in quella sede, benché la presente fattispecie non sia in verità perfettamente sovrapponibile. Nel parere reso con la richiamata deliberazione, infatti, la spesa "eterofinanziata" riguardava l'intero trattamento economico del personale dei servizi per l'impiego. La richiesta di parere in esame, invece, concerne il solo trattamento accessorio del personale coinvolto in progetti di transizione digitale finanziati con i fondi del PNRR. L'ambito oggettivo dell'articolo 23, comma 2, del legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tuttavia, investe esattamente la fattispecie rappresentata dal comune istante, che prospetta l'utilizzo di una quota dei finanziamenti per la cosiddetta transizione digitale anche per finanziare il trattamento economico accessorio del personale impiegato in quei progetti. La disposizione di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale, peraltro, riprendendo i criteri esplicitati dalla Sezione nel già richiamato parere, trova un limite alla propria operatività nella neutralità finanziaria dei progetti di transizione digitale in questione rispetto agli equilibri di bilancio dell'ente locale.

Il trattamento accessorio "eterofinanziato" a valere sulle risorse del PNRR per progetti di transizione digitale, pertanto, non rileva ai fini dei limiti fissati dall'articolo 23, comma 2, del legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto di quanto precisato dal parere di questa Sezione espresso con deliberazione n. 111/2022/PAR del 7 luglio 2022, cui si rinvia integralmente per il resto.

Giova peraltro precisare, in conclusione, che il trattamento accessorio in questione dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto, tra l'altro, dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e dall'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia come segue sulla richiesta di parere del comune di Castel Goffredo (MN):

*«Il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione digitale finanziati nell'ambito del PNRR, in quanto finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il trattamento accessorio in questione, peraltro, dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e dall'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti».*

Così deliberato nella camera di consiglio del 7 settembre 2022.

Il Relatore  
(Francesco Liguori)

Il Presidente  
(Sonia Martelli)

Depositata in Segreteria il 8 settembre 2022

Il Funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Susanna De Bernardis)

